**L’AFFIDAMENTO MEDIANTE PROJECT-FINANCING DELLA PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE E GESTIONE DELL'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI IMPIANTI D'ILLUMINAZIONE DI EDIFICI PUBBLICI**

**SCHEMA DI CONTRATTO DI CONCESSIONE**

PREMESSA

La Comunità Montana Valle Camonica, al fine di garantire un’adeguata realizzazione degli interventi per l’incremento dell’efficienza energetica negli edifici pubblici siti in Valle Camonica e nel Sebino Bresciano, intende stipulare con un operatore economico un contratto in finanza di progetto relativo alla realizzazione di tutti i servizi di efficientamento degli impianti di illuminazione d'interni degli edifici di proprietà od in uso dei Comuni aderenti all’iniziativa.

Il presente schema di contratto detta la disciplina con l’indicazione delle norme generali e specifiche che disciplineranno il rapporto convenzionale fra il Concessionario ed il singolo Comune aderente.

I servizi potranno essere svolti su tutto il territorio dei Comuni aderenti, senza che il Concessionario possa avanzare riserve o pretese di qualsiasi genere.

**Art. 1 – Oggetto del Contratto**

Oggetto del presente Contratto sono i servizi energetici, ai sensi dell’art. 15 D.Lgs. 115/2008, comprensivi della manutenzione ordinaria, pronto intervento e manutenzione straordinaria per la sostituzione dei corpi illuminanti e l'installazione di sistemi di regolazione per l'illuminazione interna degli edifici.

Art. 2 – Durata del Contratto e dei servizi energetici derivanti dallo stesso

Il Contratto avrà durata di 8 (otto) anni decorrenti dalla sottoscrizione del contratto con ogni singolo Ente aderente.

Dalla data di scadenza di ogni singolo Contratto non potranno essere affidati al Concessionario ulteriori servizi ma potranno essere regolarmente eseguiti e conclusi quelli già validamente assegnati.

Art. 3 - Ammontare del Contratto

L’importo massimo delle prestazioni oggetto del presente Contratto, sono complessivamente valutate in Euro \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ oltre Iva di legge.

Il valore complessivo del Contratto non impegna la Comunità Montana della Valle Camonica (CMVC) od i singoli Comuni aderenti a stipulare contratti fino alla sua concorrenza mentre il Concessionario sarà vincolato ad eseguire tutti i contratti affidati alle condizioni affidate, per l’importo stabilito per la durata contrattuale.

Art. 4 – Finanziamento del Contratto

Il finanziamento degli interventi di efficienza energetica, la successiva gestione e manutenzione è a totale carico del Concessionario con Finanziamento Tramite Terzi per tutta la durata del servizio energetico.

Il Concessionario dovrà assumersi il finanziamento di tutti gli oneri relativi alla progettazione, ivi compresi quelli inerenti le prestazioni professionali e specialistiche necessarie al fine di fornire il progetto definitivo in sede di offerta ed il progetto esecutivo completi di ogni dettaglio ed a norma di legge, entro 30 giorni lavorativi dalla data di sottoscrizione del Contratto con il singolo Comune aderente. Il Concessionario dovrà assicurare il finanziamento di tutti i servizi, le opere, gli interventi, gli impianti necessari alla realizzazione, alla manutenzione ed alla gestione degli stessi per tutta la durata del Contratto.

La controprestazione, a titolo di compenso, a favore del Concessionario del servizio consisterà nella riscossione di un corrispettivo annuale di Servizio Energetico a compensazione dell’investimento effettuato calcolato sulla base dei risparmi conseguiti dai singoli Comuni aderenti con la realizzazione degli interventi di incremento dell’efficienza energetica con il tetto massimo annuale complessivo fissato in Euro 110.000,00 oltre Iva di legge.

La composizione del canone è binomia ed è data da:

Canone = C.R. + C.M.

Dove:

C.R. = è la quota parte del canone annuo destinata alla copertura dell’investimento per la riqualificazione degli impianti di illuminazione d’interni ed è pari ad Euro 100.764,80 oltre Iva di legge. Tale valore è indicizzato Istat F.O.I. con parametro di riferimento quello del mese precedente il mese di sottoscrizione del Contratto con i singoli Comuni aderenti.

C.M. = è la quota parte del canone annuo destinata alla copertura della manutenzione degli impianti di illuminazione d’interni ed è pari ad Euro 9.235,20 oltre Iva di legge. Tale valore è indicizzato Istat F.O.I. con parametro di riferimento quello del mese precedente il mese di sottoscrizione del Contratto con i singoli Comuni aderenti.

Il calcolo della quota C.R., al netto Iva di legge, avverrà valorizzando l’energia elettrica risparmiata secondo la seguente formula:

Canone = P.r. \* V.e.r. \* O.

Dove:

* P.r. = è la potenza impegnata risparmiata (espressa in kW) determinata dalla differenza della potenza impegnata rilevata in sede di analisi pre intervento e la potenza impegnata rilevata in sede di collaudo post intervento di efficientamento energetico;
* V.e.r. = 0,21 €/kWh è la valorizzazione, al netto dell’Iva di legge, dell’energia elettrica risparmiata. Tale valore è indicizzato Istat F.O.I. con parametro di riferimento quello del mese precedente il mese di sottoscrizione del Contratto con i singoli Comuni aderenti;
* O. = 1.243 è il monte orario annuale di funzionamento degli impianti di illuminazione d’interni. Tale dato è fisso ed inamovibile in corso di Contratto indipendentemente da sopravvenute modifiche nelle modalità d’uso degli impianti di illuminazione d’interni a servizio degli edifici pubblici.

Il calcolo della quota C.M., al netto Iva di legge, avverrà secondo la seguente formula:

C.M. = N.c.l. \* V.m.

Dove:

N.c.l. = numero di centri luminosi oggetto di intervento di efficientamento energetico risultanti dal collaudo prestazionale.

V.m. = valore unitario annuo della manutenzione dei centri luminosi pari ad Euro 1,20 oltre Iva di legge. Tale valore è indicizzato Istat F.O.I. con parametro di riferimento quello del mese precedente il mese di sottoscrizione del Contratto con i singoli Comuni aderenti.

Gli eventuali incentivi (Titoli di Efficienza Energetica e/o Conto Termico) saranno corrisposti e riconosciuti interamente al Concessionario che si occuperà della predisposizione delle richieste di accesso ai suddetti incentivi in nome e per conto proprio ove possibile oppure in nome del singolo Comune aderente e per conto proprio ma comunque sempre a proprio rischio, non potendo la CMVC garantire alcunché in termini di accesso a tali incentivi.

Gli unici due fattori di aggiustamento da utilizzarsi in corso di contratto di gestione per la normalizzazione delle condizioni di riferimento rispetto ai fattori variabili che possono incidere sui consumi energetici, sono la potenza complessiva impegnata a servizio dell’illuminazione interna per quanto riguarda la componente denominata C.R. mentre per la componente C.M. è la numerosità dei centri luminosi installati; entrambe queste variabili si possono modificare in corso di Contratto per effetto dell’incremento/decremento dei centri luminosi installati e/o gestiti dal Concessionario o per l’incremento/decremento di potenza dei singoli centri luminosi rispetto a quanto già previsto nel progetto esecutivo.

Pertanto il canone per la sola parte di riqualifica verrà aggiornato proporzionalmente alla variazione della potenza impegnata prevista nel progetto esecutivo. CMVC presterà assistenza al Concessionario nella redazione delle domande di accesso al contributo. I singoli Comuni aderenti potranno decidere anche di finanziare in parte la realizzazione degli interventi ottenendo una riduzione della percentuale di risparmio da riconoscere al Concessionario.

La riduzione della percentuale di risparmio riconosciuto al Concessionario sarà pari al 90% della percentuale di finanziamento in Conto Capitale erogato dal singolo Comune aderente al Concessionario, a copertura anche parziale dell’investimento realizzato.

Quindi definiti:

**α**: La percentuale di risparmio che dovrà essere riconosciuta al Concessionario a seguito della realizzazione degli interventi di efficienza energetica in assenza di finanziamento a fondo perduto.

**αf:** La percentuale di risparmio che verrà riconosciuta al Concessionario a seguito della realizzazione degli interventi di efficienza energetica in presenza di finanziamento a fondo perduto.

**I**: L’investimento. Per investimento viene inteso il solo costo, al netto dell’Iva di legge e comprensivo delle somme a disposizione previste nel limite massimo del Quadro Economico del Piano Economico Finanziario posto a base di gara, dell’opera realizzata come da rendicontazione finale dei lavori realizzati sugli impianti del Comune aderente.

**F**: il Finanziamento, sia come contributo a fondo perduto Comunitario, Nazionale, regionale o locale sia da parte del singolo Comune aderente.

𝐹 α𝑓 = α ∗ 90% ∗ 𝐼

Qualora dai collaudi prestazionali effettuati dai singoli Comuni emergesse una potenza impegnata superiore al minimo garantito (salvo l’accertamento dell’incremento della potenza complessiva impegnata a servizio degli impianti di illuminazione), rinveniente dai dati di progetto definitivo gli oneri derivanti da tale mancato raggiungimento dell’obiettivo garantito saranno sopportati esclusivamente dal Concessionario e comporteranno, a titolo di penale, una decurtazione sull’ultimo canone ancora da pagare o su quello successivo, determinata come segue:

Penale = M.P.r. \* V.e.p. \* O.

Dove:

* M.P.r. = è la maggior potenza impegnata (espressa in kW) determinata dalla differenza della potenza impegnata rilevata in sede di collaudo prestazionale e la potenza impegnata dichiarata nel progetto esecutivo redatto dal Concessionario;
* V.e.p. = 0,25 €/kWh è la valorizzazione, al netto dell’Iva di legge, della penale applicata sull’energia elettrica maggiormente consumata per effetto del mancato raggiungimento dell’obiettivo minimo garantito. Tale importo è indicizzato Istat F.O.I. con base con parametro di riferimento quello del mese precedente il mese di sottoscrizione del Contratto con i singoli Comuni aderenti;
* O. = 1.243 è il monte orario annuale di funzionamento degli impianti di illuminazione d’interni. Tale dato è fisso ed inamovibile in corso di Contratto indipendentemente da sopravvenute modifiche nelle modalità d’uso degli impianti di illuminazione d’interni a servizio degli edifici pubblici.

Art. 5 – Subappalto

Il subappalto è regolato dall’art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

Sono subappaltabili prestazioni entro il limite massimo del 30% del valore di Contratto (valore del servizio energetico nel complessivo degli anni della durata contrattuale).

Non verrà corrisposto direttamente ai subappaltatori l’importo della prestazione.

I contratti sottoscritti con i subappaltatori e/o subcontraenti dovranno contenere, a pena di nullità un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità di cui alla L. 136/2006 e s.m.i.

E’ vietato il subappalto e/o il sub affidamento da parte del Concessionario agli altri operatori economici partecipanti alla medesima procedura, pena la risoluzione contrattuale.

Art. 6 – Cessione del Contratto e cessione del credito

E’ tassativamente vietata la cessione anche parziale del Contratto.

E’ ammessa la cessione di qualsiasi credito basato sul Contratto.

**Art. 7 – Servizio Energetico**

Le attività incluse nel canone di Servizio Energetico saranno:

1. le attività di diagnosi energetica secondo la normativa UNI CEI/TR 11428:2011 ove necessarie per l’ottenimento di incentivi secondo quanto previsto all’art. 4;
2. la progettazione esecutiva delle opere di cui il Concessionario è risultato aggiudicatario, secondo quanto indicato dal D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e dal D.P.R. 207/2010;
3. tutte le prestazioni tecnico-professionali necessarie all’espletamento di pratiche amministrative presso gli enti preposti;
4. l’assunzione, se previsto dalla normativa, di responsabilità per la predisposizione, la compilazione, la presentazione agli Enti preposti, la conservazione l’aggiornamento di tutti i documenti amministrativi e autorizzativi previsti dalla vigente legislazione per le opere e gli impianti oggetto del Contratto;
5. l’assunzione di responsabilità dello smaltimento, conformemente alla legislazione vigente, di tutti i rifiuti prodotti a seguito delle attività di realizzazione, di esercizio e di manutenzione svolte a favore degli impianti oggetto del Contratto;
6. le prestazioni di tecnici specializzati e di operai, specializzati e non, occorrenti per realizzare i servizi di manutenzione sia in loco che, occorrendo, nell’officina del Concessionario;
7. la fornitura di materiali, noli e prestazioni d’opera connessi ai servizi, quali ponteggi, piattaforme mobili, autogrù, eccetera;
8. il trasporto in sito di attrezzature e materiali;
9. la segnalazione al Comune Committente delle eventuali situazioni impiantistiche in difformità alle norme di buona tecnica e/o di legge, allegando normative inerenti;
10. l’aggiornamento degli schemi e dei disegni degli impianti esistenti, entro trenta giorni lavorativi dalla esecuzione di ogni modifica impiantistica, dandone immediata comunicazione al Comune Committente, aggiornando gli archivi cartacei ed informatici dello stesso;
11. la fornitura di materiali d’uso, di consumo e di apporto, connessa all’esecuzione delle attività di manutenzione ordinaria e straordinaria;
12. l’esecuzione di sopralluoghi, su richiesta del Comune Committente, al fine di risolvere particolari problemi manutentivi, compreso il report sulle conclusioni del sopralluogo;
13. la reperibilità ed il pronto intervento secondo le specifiche indicate nel presente documento, oltre che secondo quanto indicato dal Concessionario nell’offerta tecnica presentata in gara;
14. la progettazione e l’esecuzione delle opere di riqualificazione tecnologica ed energetica degli impianti oggetto del Contratto, come da offerta tecnica presentata in gara;
15. raccolta e trasporto alle pubbliche discariche di tutto il materiale di risulta proveniente dalle attività conduttive e manutentive;
16. la nomina ed il compenso del responsabile interno dei lavori;
17. la nomina ed il compenso del coordinatore per la sicurezza nei casi previsti dalla normativa D.Lgs. 81 del 9 aprile 2008;
18. il compenso del Direttore dei lavori;
19. la realizzazione degli interventi di miglioramento di efficienza energetica attraverso lo strumento del finanziamento tramite terzi;
20. le attività di gestione ed esecuzione degli interventi manutentivi, ordinari, straordinari e di adeguamento normativo;
21. tutte le prove, i controlli e l’aggiornamento delle mappature o censimenti che il Comune aderente (nelle veci del Responsabile del Procedimento) ordina di eseguire, in ottemperanza delle attività disciplinate nel presente Contratto, ed il rispetto di ogni norma o procedura in vigore nel Comune stesso attinente con le attività da espletare e gli oneri da ottemperare;
22. l’assistenza al personale del Comune aderente per sopralluoghi sugli impianti oggetto del presente Contratto;
23. la gestione, secondo la legislazione vigente, di ogni onere per quanto riguarda i rifiuti prodotti (compreso il loro smaltimento) durante le attività inerenti il presente Contratto.

Art. 8 – Modalità di pagamento

Con la sottoscrizione del Contratto il Concessionario dichiarerà espressamente di aver tenuto conto, nella propria offerta, di tutti gli oneri a suo carico previsti in ottemperanza a quanto previsto dalla documentazione a corredo della gara, nessuno escluso.

Con i corrispettivi sopra previsti e dettagliati nei progetti definitivi specifici per i singoli lotti si intendono pertanto compensati tutti i costi relativi: all’ammortamento del costo di acquisto degli impianti e degli interventi di efficienza energetica realizzati, alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli stessi, ai lavori di riqualificazione tecnologica ed energetica offerti a seguito della redazione della diagnosi energetica, alle pratiche amministrative per certificazioni, domande, denunce, ecc..

Le fatture avranno cadenza trimestrale e saranno emesse entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento mentre i pagamenti saranno effettuati dai Comuni aderenti entro 30 giorni solari dalla data di ricezione al protocollo comunale informatico.

Ciascuna fattura dovrà quindi essere accompagnata da un prospetto di rendiconto per il periodo a cui la fattura si riferisce, dove siano esposti i metodi di calcolo dell’importo fatturato secondo la formula indicate nel presente Contratto.

Tutti i pagamenti saranno subordinati al positivo riscontro della richiesta presso lo sportello unico previdenziale telematico, a cura del Comune aderente, di attestazione di regolarità contributiva del Concessionario (D.U.R.C.).

Ciascuna fattura emessa dal Concessionario dovrà contenere il riferimento al CIG Derivato (Codice Identificativo Gara Derivato assegnato dal CIG Master della gara), al Contratto in corso, al luogo di esecuzione a cui si riferisce, nonché al periodo di riferimento del servizio prestato, e dovrà essere intestata e spedita secondo quanto indicato dall’Amministrazione Comunale competente. Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il Concessionario potrà sospendere la prestazione dei servizi e, comunque, delle attività previste nel presente Contratto.

Sulle somme dovute saranno operate, nel rispetto della normativa fiscale, le detrazioni per gli importi eventualmente dovuti a titolo di penale ovvero per ogni altro indennizzo o rimborso contrattualmente previsto.

In caso di Associazione temporanea di Imprese, allo scopo di ottenere la massima razionalizzazione ed omogeneità delle procedure di carattere amministrativo, contabile, fiscale e gestionale in genere, il Comune aderente intratterrà tutti i conseguenti rapporti esclusivamente con la Ditta Capogruppo, facendo quindi carico alla medesima della definizione e regolazione di tutti gli aspetti di carattere finanziario ed organizzativo con le proprie mandanti, compresa la fatturazione.

Art. 9 – Consegna degli impianti o porzioni di essi

E’ fatto obbligo al Concessionario prendere in consegna gli impianti, o porzioni di essi, nel loro stato di fatto.

Di detta presa in consegna verrà redatto apposito verbale, a cura del Concessionario ed in contraddittorio con il singolo Comune aderente, nel quale verranno descritti gli impianti (ed il loro funzionamento) affidati al Concessionario stesso.

Dovranno, tra l’altro, far parte del predetto verbale:

* le risultanze dello stato di conservazione delle apparecchiature e degli impianti;
* la verifica del funzionamento delle apparecchiature.

Art. 10 – Variazioni di energia elettrica utilizzata dai siti

I Comuni aderenti si riservano espressamente la più ampia ed insindacabile facoltà di ridurre od aumentare la quantità di energia elettrica consumata, in base al fabbisogno delle strutture e degli impianti, che potrebbe quindi essere inferiore od anche superiore ai livelli di consumo stimati in sede di redazione dello studio di fattibilità tecnico economico. Ad esempio il carico elettrico potrà variare a seguito di: opere di ristrutturazione, alle variazioni di processi e servizi, a variazioni impiantistiche od a seguito della realizzazione di futuri interventi di efficienza energetica. Altre variazioni potranno ovviamente derivare dalle condizioni climatiche.

Il Concessionario non può per nessun motivo introdurre di sua iniziativa variazioni ai servizi assunti rispetto a quanto previsto dal Contratto se non precedentemente approvato dal singolo Comune aderente. Egli ha l’obbligo di eseguire tutte le variazioni ritenute opportune dal Comune aderente e che questo gli abbia richiesto, purché non mutino essenzialmente la natura dei servizi e prestazioni comprese nel Contratto, o previste dal Concessionario in fase di offerta.

Il diritto di recesso è regolamentato dall’art. 109 del D.Lgs. 50/2016.

Art. 11 – Diritto di accesso del Comune aderente agli impianti

Gli impianti dovranno essere accessibili, in ogni sua parte, in qualunque momento al personale tecnico-amministrativo del Comune aderente per l’opportuna sorveglianza ed i controlli del caso.

Art. 12 - Modifiche negli impianti

E’ assolutamente vietato al Concessionario introdurre modifiche negli impianti oggetto del presente Contratto e negli edifici dei singoli Comuni aderenti, ivi compresa la messa in esercizio di nuovi impianti o la messa fuori esercizio di impianti in essere o parti di essi, senza esplicita autorizzazione scritta degli Enti Pubblici proprietari.

Art. 13 – Situazioni di Pericolo

In caso di pericolo grave ed immediato per la salute e la sicurezza dei lavoratori e di terzi, il Concessionario è tenuto ad assumere tutte le iniziative ed a compiere tutte le attività di prevenzione necessarie ad evitare il verificarsi o l’aggravarsi di danni a persone e cose.

Il Concessionario dovrà concordare con il Referente del singolo Comune aderente le modalità operative connesse con l’eccezionalità dell’evento.

Art. 14 - Collaudo

Le opere realizzate per il miglioramento dell’efficienza energetica sono soggette a collaudo sia finale che in corso d’opera. I collaudi saranno effettuati da uno o più collaudatori nominati dalla CMVC successivamente all’approvazione del progetto esecutivo. Il collaudo avverrà conformemente alle indicazioni contenute nel D.Lgs. 50/2016 ed alle disposizioni del D.P.R. 207/2010. Il Concessionario del servizio dovrà eseguire tutte le opere ed i lavori richiesti dall’organo di collaudo, nell’ambito dei progetti approvati dalla CMVC, e dovrà mettere a disposizione dello stesso, a propria cura e spese, gli operai e i mezzi d’opera necessari ad eseguire le operazioni di riscontro, le esplorazioni, gli scandagli e gli esperimenti, provvedendo poi alla risistemazione delle parti di lavoro che sono state verificate.

Le spettanze dovute ai collaudatori saranno a carico del Concessionario.

Nel caso in cui il Concessionario del servizio non ottemperi ai presenti obblighi, la spesa verrà dedotta dal credito residuo del canone del servizio energetico.

Art. 15 – Proprietà delle opere realizzate

Le opere realizzate od i prodotti installati saranno di proprietà del Comune aderente già dalla data di rilascio del certificato finale di collaudo; alla conclusione del servizio energetico il Comune aderente ne assumerà la piena gestione senza ulteriori oneri aggiuntivi.

Art. 16 – Riconsegna degli impianti

Alla fine del rapporto contrattuale, gli impianti e tutto ciò che occorre al loro corretto funzionamento dovranno essere riconsegnati nello stato d’arte, di conservazione, manutenzione e funzionalità in cui si trovavano all’atto della consegna, fatta eccezione per il normale deterioramento per l’uso, e dovrà essere compilato in contraddittorio dal Concessionario, e dal personale tecnico-amministrativo del Comune aderente, un verbale di riconsegna degli impianti nel quale si descrivano gli impianti nello stato in cui si troveranno alla fine del contratto oggetto del presente Contratto.

Lo stato di conservazione degli impianti verrà accertato e certificato nel verbale di riconsegna degli impianti, anche sulla base di:

* esame a vista;
* esame della documentazione di quanto effettuato in relazione a quanto previsto nel progetto gestionale e manutentivo;
* effettuazione delle prove di funzionamento;
* visite e sopralluoghi di impianti.

In caso di malfunzionamenti od anomalie accertate, o parametri non in linea con quanto previsto dal presente Contratto, sarà cura e onere del Concessionario provvedere immediatamente al ripristino funzionale secondo i corretti parametri.

E’ diritto del Comune aderente rivalersi sulla cauzione nel caso in cui vengano riscontrate all’atto di riconsegna degli impianti difformità con quanto previsto dal presente Contratto.

Art. 17 - Registro degli interventi

Il Concessionario dovrà curare la tenuta di un registro di manutenzione degli impianti gestiti, nel quale dovranno essere cronologicamente indicati tutti i guasti verificatisi e tutti gli interventi che saranno effettuati su qualsiasi elemento degli impianti; detto registro verrà conservato dal Concessionario e trasmesso in copia aggiornata al Comune aderente, in caso di richiesta, e dovrà riportare le seguenti annotazioni:

* la data, il luogo e l’ora dei controlli effettuati;
* l’intervento eseguito;
* in caso di guasto, l’ora della segnalazione e l’ora di ripristino del servizio;
* l’indicazione di tutte le parti verificate di ciascuna apparecchiatura o struttura, mettendo in evidenza quelle riscontrate difettose od in avanzato stato di usura e per le quali occorre prevedere la sostituzione totale o parziale.

Art. 18 – Note di Servizio

Tutte le disposizioni, le richieste, le contestazioni, le precisazioni e quant’altro relativo a quanto disposto nel presente Contratto, dovranno risultare da un atto scritto; gli ordini verbali, salvo i casi di somma urgenza, sono nulli e non possono essere opposti al Concessionario.

Art. 19 – Servizio di reperibilità e di pronto intervento

Per tutto l'arco dell’anno e per tutte le 24 ore dei giorni sia feriali, che festivi o prefestivi, sarà garantito dal Concessionario un servizio di reperibilità, con rintracciabilità degli operatori per via telefonica, in grado di far fronte alle anomalie ed ai guasti o malfunzionamenti che gli impianti o quant’altro in oggetto nel presente Contratto possano presentare, anche in caso di calamità.

Al seguito della chiamata, che potrà essere effettuata dal personale tecnico del Comune aderente o comunque da personale da essa autorizzato, il soggetto reperibile dovrà garantire il pronto intervento presso l'impianto che gli sarà indicato, entro i seguenti tempi massimi *(saranno riportati i tempi indicati dal Concessionario in sede di gara ndr)*:

* \_\_ ore per interventi di guasto grave;
* \_\_ ore per gli altri interventi richiesti.

Il personale reperibile dovrà entro tali tempi arrivare sul luogo segnalato provvisto della dotazione di attrezzi da lavoro tale da permettere i primi interventi di messa in sicurezza e/o ripristino della corretta funzionalità degli impianti.

Il servizio di reperibilità e di pronto intervento, come ogni altra attività o prestazione eseguita dal Concessionario, si intende remunerato dal compenso previsto per il Sevizio Energetico.

Art. 20 – Assistenza Tecnico - Amministrativa

Il Concessionario sarà tenuto alla conservazione ed all'aggiornamento di tutta la documentazione amministrativa e burocratica prevista dalle vigenti leggi e relativa a tutto ciò che è oggetto della gara ed a fornirla al Comune aderente, su richiesta di quest’ultimo, in qualsiasi momento.

Le autorizzazioni sono sempre da intendersi sia preliminari sia di collaudo finale, dove necessario. L'assistenza di cui al presente articolo andrà prodotta in particolare per le pratiche di nuovo impianto o ristrutturazione e per fornire l'assistenza di operai specializzati per eventuali smontaggi delle apparecchiature, nonché per visite, prove di funzionamento, ecc..

Art. 21 - Oneri e obblighi del Concessionario

Sono a carico del Concessionario i seguenti oneri e spese:

* per carte bollate e relativi bolli per atti e documenti tecnico-contabili, nonché ogni altra spesa inerente e conseguente all’organizzazione, esecuzione, assistenza dei lavori di cui al presente Contratto;
* rimborsare alla CMVC le spese sostenute per la pubblicazione della procedura, le spese per la Commissione Giudicatrice ed ogni altro onere dalla stessa direttamente od indirettamente sostenuto e previsto in Euro 12.000,00 (importo fuori campo Iva ndr);
* per la progettazione definitiva ed esecutiva;
* per la mano d’opera;
* per la fornitura degli apparati progettati;
* per l’organizzazione di eventuali cantieri relativamente ai lavori concordati, con gli attrezzi, macchinari e mezzi d’opera necessaria all’esecuzione dei lavori, nel numero e potenzialità in relazione all’entità delle opere, provvedendo alla loro installazione, spostamento nei punti di lavoro, tenuta in efficienza ed allontanamento al termine delle opere, e comprensiva di tutte le spese necessarie per tenere sgombri i luoghi di lavoro da materiale di risulta, da detriti e sfridi di lavorazione, provvedendo al loro allontanamento;
* per la custodia e la buona conservazione dei materiali e manufatti dal loro ingresso nei luoghi oggetto dei servizi energetici, fino alla posa in opera. Si esclude, in ogni caso, qualsiasi risarcimento da parte del Comune aderente per danni e furti di materiali, manufatti, attrezzi e macchinari, anche in deposito, sia per opere di terzi, sia per causa di forza maggiore. Sono altresì a carico del Concessionario tutte le spese per la protezione, custodia e conservazione dei lavori eseguiti fino alla consegna delle opere, adottando i provvedimenti necessari per evitare rotture e deterioramenti, restando il Concessionario responsabile in merito. Il Concessionario è inoltre responsabile di danni da lui cagionati a persone, materiali e opere di altre ditte; egli dovrà pertanto reintegrare, riparare e ripristinare, a propria cura e spese, tutto ciò che, per imperizia, negligenza o fatalità fosse danneggiato da parte di mezzi o personale di ogni qualifica dello stesso, riservandosi il Comune aderente, in caso contrario, di addebitare al Concessionario i materiali e manufatti e le opere rotte o guaste;
* le spese tecniche che si possano rendere necessarie per l’espletamento di quanto previsto nel presente Contratto quali, a titolo di esempio, quelle relative alla nomina di:
  + Progettista;
  + Direttore Lavori;
  + Coordinatore per la Sicurezza in fase di progettazione;
  + Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione;
  + Collaudatore;
  + nonché le spese tecniche per la produzione di documenti quali, a titolo di esempio:
    - Piano Operativo di Sicurezza;
    - Piano di Sicurezza e Coordinamento;
    - per tutte le analisi, esperienze e prove di laboratorio che si rendessero necessarie;
    - per il rispetto delle norme di sicurezza;
    - per lo smaltimento, conformemente alle leggi in vigore, di tutti i rifiuti prodotti nell'espletamento della gara oggetto del presente Contratto, comprese le eventuali attività di bonifica, sono compresi lo smaltimento dei materiali, apparecchiature o parti di esse soggetti a sostituzione, conformemente alle leggi in vigore, derivanti dall’espletamento del presente Contratto.

Art. 22 - Sicurezza

Il Concessionario è tenuto, nell’effettuazione di lavori, servizi e forniture, all’osservanza di tutte le vigenti norme di legge in materia di sicurezza ed igiene del lavoro, oltre a quelle che dovessero essere emanate nel corso di vigenza del contratto e all’adozione di tutte le misure necessarie a garantire l'incolumità dei lavoratori, degli operatori che utilizzano le apparecchiature oggetto del Contratto, e comunque di tutte le persone che accedono ai locali oggetto del servizio, nonché ad evitare danni a terzi o a cose.

Il Concessionario si impegna ad istruire e responsabilizzare il proprio personale al fine di garantire la sua sicurezza e quella di chiunque altro operi nello stesso ambiente.

Il Concessionario si impegna inoltre, ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 a:

* utilizzare personale e mezzi idonei per l’esecuzione del servizio;
* fare adottare i mezzi di protezione necessari ed esigerne il corretto impiego;
* controllare la rigorosa osservanza delle norme di sicurezza ed igiene del lavoro da parte del proprio personale;
* predisporre tutte le necessarie segnalazioni di pericolo prescritte;
* mettere in atto tutti i provvedimenti necessari per garantire la sicurezza e l’igiene del lavoro, adottando misure particolari nel caso in cui nell’ambiente operino addetti facenti capo a datori di lavoro diversi e tenendo conto di quanto previsto nell’allegato DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti).

Le macchine e le attrezzature utilizzate dal Concessionario nell’espletamento di lavori, servizi e forniture dovranno essere conformi alla normativa in materia di igiene e sicurezza del lavoro.

Art. 23 – Protezione dell’Ambiente

Il Concessionario è tenuto nello svolgimento del servizio di gestione e manutenzione al rigoroso rispetto della normativa per la protezione dell’ambiente.

Dovrà tra l’altro, in particolare:

* limitare al massimo e tenere sotto controllo l’uso di sostanze pericolose o tossico-nocive;
* evitare le dispersioni di prodotti o residuati liquidi, quali ad esempio, lubrificanti, prodotti chimici per la pulizia o usati come additivi, residui di lavaggi, ecc.;
* raccogliere in maniera differenziata e classificata tutti gli scarti e residui provenienti dalle operazioni di manutenzione, assicurando la pulizia dell’ambiente in cui ha operato, provvedendo quindi all’asporto ed al conferimento degli stessi a centri di raccolta appropriati, con le modalità prescritte o opportune;
* provvedere all’asporto e conferimento all’esterno in maniera appropriata di componenti di apparecchi dismessi da rottamare;
* provvedere allo smaltimento di tutti i rifiuti conformemente alle leggi in vigore.

Art. 24 – Modalità e prescrizioni generali sulla gestione degli interventi realizzati

E’ fatto obbligo al Concessionario di garantire in ogni momento il funzionamento degli interventi realizzati nel servizio energetico, le condizioni ottimali di svolgimento del servizio richieste dal Comune aderente compatibilmente con l’attuale situazione impiantistica in essere presso i siti indicati e con quanto disposto dai vigenti riferimenti normativi, con particolare riferimento alle norme UNI.

Coerentemente con il Contratto, si ricorda che eventuali contestazioni o sanzioni da parte dell'organo di vigilanza relativa a mancata manutenzione o carenze di sicurezza durante le attività in questo come in altri settori, saranno completamente a carico del Concessionario.

Art. 25 – Responsabilità del Concessionario – Garanzia assicurativa per copertura della responsabilità

Il Concessionario s’impegna a eseguire correttamente le prestazioni previste dal presente Contratto. Il Concessionario sarà responsabile dei danni provocati a persone o cose, derivanti da fatalità o arrecati, per fatto proprio o di propri dipendenti, a causa di manchevolezze, negligenza, imprudenza, imperizia, inosservanza di normative o delle disposizioni impartite dal Comune aderente. Tale responsabilità sussiste anche in caso di danni a persone o a cose che si siano verificati per la mancata predisposizione di mezzi di prevenzione o per il mancato tempestivo intervento sugli impianti e servizi in gestione, in casi di emergenza.

Il Concessionario è pertanto tenuto al risarcimento dei danni così provocati, sia diretti che indiretti, salvo il diritto del Comune aderente alla risoluzione del contratto.

Il Concessionario è obbligato, inoltre, a stipulare:

* polizza di responsabilità civile e professionale per la progettazione;
* polizza per danni e responsabilità civile in fase di realizzazione delle opere i cui importi saranno indicati nel Contratto di Concessione;
* polizza contro gravi rischi di rovina dell'opera, gravi difetti di costruzione e responsabilità civile verso terzi i cui importi saranno indicati nel Contratto di Concessione, con validità per tutta la durata del rapporto contrattuale.

Resta inteso che il Comune aderente avrà diritto di rivalersi verso il Concessionario per il riconoscimento dell’eventuale maggior danno rispetto alle polizze.

Art. 26 – Personale del Concessionario

Per lo svolgimento del servizio, il Concessionario si avvarrà di proprio personale (che opererà sotto la sua esclusiva responsabilità), assunto con rapporto di lavoro subordinato, o nelle altre forme di legge previste (lavoro in affitto, prestito di manodopera, rapporti di collaborazione, a progetto, ecc.).

Il Concessionario si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché a rispettare la vigente disciplina previdenziale ed infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

In particolare, il Concessionario si impegna a rispettare, nell’esecuzione delle obbligazioni derivanti dal presente Contratto, le disposizioni di cui al D.Lgs. 81/08 e s.m.i., ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili. I suddetti obblighi vincolano il Concessionario, ancorché non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse, indipendentemente dalla sua natura artigiana od industriale, dalla struttura e dimensione della ditta stessa e da ogni sua qualificazione giuridica, ivi compresa la forma cooperativa.

Il Concessionario si impegna a far rispettare quanto previsto al presente articolo anche da parte di eventuali subappaltatori.

Il Concessionario deve informare dettagliatamente il personale circa le circostanze e modalità previste nel Contratto in oggetto, sugli obblighi di sicurezza, gestione e manutenzione, su quanto contenuto nel DUVRI.

Il Concessionario dovrà consegnare, prima dell’inizio del servizio, un elenco nominativo, da tenere costantemente aggiornato, dei dipendenti addetti al servizio, specificando le relative qualifiche, mansioni attribuite nell’ambito del Contratto.

Il Concessionario avrà l’obbligo di rispettare tutte le norme inerenti la sicurezza del personale, assumendosi tutte le responsabilità dell’adempimento delle vigenti norme igieniche ed infortunistiche, esonerando di conseguenza il Comune aderente da ogni responsabilità in merito.

Il Concessionario ed il personale da esso dipendente dovranno uniformarsi a tutte le direttive di carattere generale e speciale previste dal Comune aderente per il proprio personale, rese note attraverso il documento DUVRI e le eventuali integrazioni o modifiche che dovessero essere apportate allo stesso.

Il Concessionario, inoltre, dovrà garantire per tutta la durata del Contratto ed in ogni periodo dell’anno, la presenza costante dell’entità numerica lavorativa utile ad corretto espletamento del servizio, provvedendo alla immediata sostituzione in caso di assenze. A fronte di eventi straordinari e non previsti, lo stesso Concessionario si dovrà impegnare a destinare risorse umane e strumentali aggiuntive al fine di assolvere gli impegni assunti.

Il Concessionario deve curare altresì che il proprio personale:

* abbia sempre con sé un documento di identità personale;
* indossi il cartellino di riconoscimento;
* segnali subito agli organi competenti del Comune aderente ed al proprio responsabile diretto tutte le rotture, le anomalie ed i guasti rilevati nelle strutture durante lo svolgimento del servizio;
* svolga il servizio negli orari prestabiliti e concordati con l’Ente;
* esegua le operazioni affidate secondo le metodiche e le frequenze previste in nel Progetto definitivo presentato in sede di gara.

Art. 27 – Controlli da parte del Comune aderente

Durante tutto il periodo di vigenza contrattuale, il Comune aderente eserciterà una funzione di sorveglianza sulle attività espletate dal Concessionario.

In particolare il Comune aderente verificherà che le prestazioni fornite dal Concessionario risultino in linea a quanto proposto in sede di offerta, sulla base di quanto previsto nel presente Contratto.

Le eventuali contestazioni e/o penali per le manchevolezze riscontrate saranno notificate via posta elettronica certificata presso il domicilio eletto dal Concessionario ai fini delle comunicazioni relative al Contratto.

Art. 28 - Penali

In caso di inadempienza del Concessionario agli obblighi previsti nel presente Contratto, il Comune aderente, fatta salva comunque:

* la risoluzione del Contratto nei casi previsti dalla normativa vigente;
* il risarcimento dei maggiori danni subiti dal Comune stesso;

ha diritto di procedere all’applicazione delle seguenti penali:

* la consegna del progetto esecutivo avverrà in tempi maggiori rispetto al crono programma presentato: per ogni giorno di ritardo nella consegna del progetto rispetto al termine sopra indicato derivante da fatti e/o circostanze ascrivibili al Concessionario, verrà applicata una penale di 100 €/giorno e fino al ritardo massimo di giorni 15 (quindici) lavorativi consecutivi;
* il termine di inizio ed ultimazione dei lavori avverrà in tempi maggiori rispetto al crono programma presentato: per ogni giorno di ritardo nell’inizio od ultimazione dei lavori rispetto al termine sopra indicato, derivante da fatti e/o circostanze ascrivibili al Concessionario verrà comminata una penale di 150 €/giorno e fino al massimo di giorni 90 (novanta) giorni lavorativi e consecutivi;
* per interruzioni di qualsiasi servizio conseguenti al mancato o ritardato od intempestivo intervento da parte del Concessionario oppure per la ritardata od intempestiva segnalazione al Comune aderente di eventuali inconvenienti: una penale pari a 150,00 Euro/giorno o frazione per singolo accertamento;
* per il mancato rispetto in generale di quanto indicato nel presente Contratto relativamente alla corretta manutenzione, a modalità operative: una penale pari a 150,00 Euro per singolo accertamento;
* per la mancata comunicazioni di situazioni di interruzione del servizio dovute a guasti: una penale pari a 300,00 Euro per singolo accertamento;
* per il mancato rispetto degli orari di funzionamento stabiliti dell’Ente: una penale pari a 300,00 Euro per singolo accertamento;
* per il mancato o ritardato intervento da parte del Concessionario su richieste formulate da personale tecnico del Comune aderente e previste nel presente Contratto od in altri documenti contrattuali: per ogni ritardato intervento, una penalità pari a 100,00 Euro/ giorno o frazione per le strutture degli edifici pubblici in genere;
* per la mancata od incompleta tenuta del registro di manutenzione degli impianti: per ogni accertata mancata od incompleta registrazione, una penale pari a 50,00 Euro.

Nel caso in cui il Concessionario non esegua (per rifiuto, ritardo, od altro) opere di gestione o di manutenzione o di altro genere prescritte ai sensi del presente Contratto e comunque dalle norme e normative vigenti, il Comune aderente potrà eseguire le stesse direttamente (con proprio personale, con personale dipendente da ditte terze, con altre forme) con il semplice preavviso di tre giorni lavorativi notificato con posta elettronica certificata; l’importo di tali opere verrà interamente dedotto dalle somme dovute al Concessionario, fatto salvo il risarcimento del danno subito dal Comune aderente.

In caso di ogni altra inosservanza da parte del Concessionario delle normative, nonché di qualunque prescrizione od azione indicata nel presente Contratto, il Comune aderente potrà avvalersi delle seguenti facoltà senza che il Concessionario possa farvi eccezione od opposizione:

1. comunicare ufficialmente per scritto mediante posta elettronica certificata al Concessionario l’inosservanza riscontrata, con la richiesta di adempimento entro 15 giorni lavorativi dalla data di invio della posta elettronica certificata di cui sopra;
2. nel caso in cui la richiesta di adempimento di cui al punto a) non venga evasa, sia operativamente sia con relativo riscontro scritto, applicare una trattenuta cautelativa pari al 5% della quota parte del compenso forfettario relativo al mese in corso, segnalando di nuovo l’inosservanza riscontrata al Concessionario con posta elettronica certificata;
3. nel caso in cui la richiesta di adempimento di cui al punto a. non venga evasa, neppure dopo 30 giorni lavorativi dall’invio della segnalazione di cui al punto b), decurtare quanto trattenuto cautelativamente ai sensi di quanto indicato nel punto b).

L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non esime in alcun modo e per nessuna ragione il Concessionario dall’essere sottoposto ai procedimenti previsti dalla normativa vigente in merito ad eventuali interruzioni di pubblico servizio, nonché ad altre azioni previste nel presente Contratto.

Qualora l'ammontare delle penali applicate (con esclusione delle eventuali spese sostenute dal Comune aderente per l’esecuzione dei lavori con Ditta terza) superi il 10% dell'importo di Contratto, il Comune aderente risolverà il Contratto stesso con il Concessionario.

A tal fine, per “ammontare netto contrattuale” si intende l’importo derivante dalla sommatoria delle entrate del Concessionario, durante tutta la durata del servizio, riportate nel piano economico finanziario aggiudicato.

Art. 29 – Risoluzione del Contratto

Oltre ai casi di risoluzione stabiliti dal Codice Civile e dai precedenti articoli, la risoluzione del Contratto, potrà avvenire nei seguenti casi:

* frode e grave negligenza nell’esecuzione del presente Contratto e dei singoli appalti specifici;
* inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione egli infortuni, la sicurezza sul lavoro e mancato adempimento degli obblighi contributivi, previdenziali e assicurativi nei confronti del personale dipendente;
* mancata ottemperanza da parte del Concessionario alle disposizioni di cui alla Legge 136/2010 e s.m.i.;
* qualora nell’esecuzione dell’appalto il Concessionario cumuli penali per un importo complessivo pari al 10% dell’importo di affidamento;
* mancata costituzione cauzione definitiva, ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., in sede di sottoscrizione del presente Contratto;
* violazione del divieto di subappalto e/o sub affidamento ad altri operatori economici partecipanti alla presente procedura;
* cessione totale o parziale del Contratto;
* mancata tempestiva comunicazione delle modifiche e/o integrazioni intervenute e relative al possesso dei requisiti richiesti dal Bando e dal Disciplinare di gara.

Il Concessionario dovrà fornire le proprie contro deduzioni entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla richiesta. Ove lo stesso non provveda, ogni Comune aderente avrà la facoltà di considerare risolto di diritto il Contratto, procedendo all’incameramento della cauzione ed all’esecuzione del servizio in danno al Concessionario inadempiente, a carico del quale resterà l’onere degli eventuali maggiori costi sostenuti da ogni Comune aderente. Resta salva per il Comune aderente l’azione per il risarcimento del maggior danno ed ogni altra azione a tutela dei propri diritti.

In caso di risoluzione ogni singolo Comune aderente potrà affidare il servizio ad altra ditta, addebitando gli eventuali maggiori costi oltre ai danni subiti al Concessionario, avvalendosi anche del deposito cauzionale da questi versato.

Art. 30 – Divieto di sospendere o ritardare i servizi

Il Concessionario non può sospendere o ritardare i servizi oggetto del presente Contratto con sua decisione unilaterale in nessun caso, nemmeno quando siano in atto controversie con ogni Comune aderente. La sospensione od il ritardo dei servizi per decisione unilaterale del Concessionario costituisce inadempienza contrattuale grave e quindi è tale da motivare la risoluzione del Contratto, fermo restando le conseguenze a carico del Concessionario, a fronte di una simile operato, per interruzione di pubblico servizio, secondo quanto disposto dalle vigenti normative.

Art. 31 – Obblighi del Concessionario relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

Il Concessionario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. impegnandosi a dare immediata comunicazione ad ogni singolo Comune aderente ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia competente della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Art. 32 – Foro Competente

In caso di controversie che determinino il ricorso all’autorità giudiziaria, sarà competente esclusivo ed inderogabile il Foro di Brescia.

Art. 33 – Norme di rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal Contratto e dal Capitolato Speciale d’Appalto, si fa riferimento al D.Lgs. 50/2016 ed alla normativa generale di settore.

Art. 34 – Osservanza di leggi, regolamenti e norme tecniche

E’ fatto obbligo al Concessionario, nell’esecuzione e nella predisposizione di quanto necessario per l’espletamento dell’oggetto del presente Contratto, rispettare quanto previsto da ogni fonte normativa (ivi compresi i regolamenti di attuazione) e/o fonte di norme tecniche. Altresì il Concessionario è tenuto al rispetto di fonti normative e di fonti di norme tecniche che possano essere emanate durante il corso di validità del Contratto in oggetto.

Ad esclusivo titolo di esempio, è fatto obbligo al Concessionario rispettare le seguenti fonti normative e fonti di norme tecniche:

* ogni fonte normativa e fonte di norme tecniche in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro;
* ogni fonte normativa e fonte di norme tecniche in tema di lavori pubblici;
* ogni fonte normativa e fonte di norme tecniche in tema di impianti elettrici;
* ogni fonte normativa e fonte di norme tecniche in tema di prevenzione incendi;
* ogni fonte normativa e fonte di norme tecniche in tema di rispetto dell’ambiente ed antinquinamento;
* ogni fonte normativa e fonte di norme tecniche in tema di risparmio energetico ed efficienza energetica;
* ogni fonte normativa e fonte di norme tecniche sostitutiva di fonti normative o fonti di norme tecniche citate nel presente Contratto ma non più in vigore.

Il Concessionario è tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia comprese quelle eventualmente emanate nel corso del Contratto.

Per tutto quanto non sia stabilito dal presente Contratto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni di Legge.

Per quanto riguarda la qualità e provenienza dei materiali e le modalità di esecuzione di ogni intervento manutentivo, le verifiche e le prove sugli impianti, valgono le norme contenute nell’elenco di seguito riportato, senza che l’elencazione sia assunta in modo esaustivo ma soltanto esplicativo:

* tutti i materiali che verranno utilizzati nell’esecuzione degli interventi manutentivi, nonché nella sostituzione di parti degli impianti, dovranno essere nuovi, ed installati a perfetta regola d’arte essi pertanto dovranno essere rispondenti alle relative norme CEI vigenti ed alle tabelle di unificazione UNEL ove esistenti;
* nell’esecuzione degli interventi manutentivi dovranno altresì essere rispettate le normative in vigore sia nazionali che regionali;
* applicazione norme CEI;
* rispetto delle prescrizioni e raccomandazioni dell’ATS, INAIL in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro;
* rispetto delle norme di prevenzione incendi e prescrizioni e raccomandazioni del comando provinciale dei VV.FF; oltre ad ogni normativa di riferimento successivamente emanata ed ogni successiva modifica od aggiornamento delle norme sopra riportate.

La sottoscrizione del Contratto da parte del Concessionario equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza delle suddette norme e di loro incondizionata accettazione.

Il Concessionario è altresì responsabile in solido dell’osservanza delle norme anzidette da parte di subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto.

La presenza nei luoghi di lavoro del personale di sicurezza e sorveglianza del Responsabile di Procedimento di ogni singolo Comune aderente – presenza che potrà essere anche saltuaria – non esonera minimamente il Concessionario dalla responsabilità circa la perfetta esecuzione delle opere ancorché i difetti che venissero poi riscontrati fossero stati riconoscibili durante l’esecuzione ed ancora nel caso in cui tale esecuzione fosse stata approvata. Si stabilisce infatti che l’onere del Concessionario è quello della perfetta esecuzione in relazione alle esigenze e nessuna circostanza potrà mai essere opposta ad esonero o ad attenuazione di tale responsabilità.

Dovranno essere inoltre rispettate le richieste e le eventuali prescrizioni stabilite da:

* AEEG, Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas;
* GSE, Gestore dei Servizi Energetici;
* ENEL Distribuzione SpA;
* VVF, Vigili del Fuoco;
* UNI, Ente Nazionale di Unificazione;
* CEI, Comitato Elettrotecnico Italiano;
* INAIL, Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro.

Ad ogni buon fine si fa presente che ogni fonte normativa o fonte di norme tecniche citata nel presente Contratto e negli altri documenti deve essere intesa espressa nella forma “*e successive modifiche ed integrazioni*”.